

Delibera n. 122/2026

**Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità e Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. Modifiche.**

L’Autorità, nella sua riunione dell’8 luglio 2026

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 42, comma 2, che prevede la decorrenza delle progressioni di carriera dal *"1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione"*;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 5, comma 1, che prevede la decorrenza delle progressioni di carriera dal *"1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione"*;
- VISTO** il Protocollo per le relazioni sindacali sottoscritto in data 3 novembre 2015 fra l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali, ratificato con delibera n. 95/2015 del 5 novembre 2015;
- VISTO** il bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028 approvato con delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025;
- VISTO** l’accordo quadro per la chiusura della procedura di raffreddamento sottoscritto con la O.S. UILCA in data 3 marzo 2026, con il quale l’Autorità si è impegnata, tra l’altro, a modificare il vigente Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell’Autorità, anticipando dal 1° luglio al 1° gennaio dell’anno di riferimento la decorrenza economica delle progressioni di carriera;
- VISTO** l’accordo sindacale attuativo degli impegni di cui al citato accordo quadro del 3 marzo 2026, sottoscritto con la O.S. UILCA in data 17 e 20 aprile 2026 e ratificato dal Consiglio in data 29 aprile 2026, e in particolare il punto 5 del medesimo accordo, che prevede la modifica del Regolamento sulle progressioni di carriera al fine di garantire gli effetti economici delle progressioni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, a partire dalle progressioni 2026 relative all’anno di valutazione 2025;

- CONSIDERATO** che, al fine di dare attuazione al citato accordo, occorre procedere all'approvazione della suddetta modifica al vigente Regolamento sulle progressioni di carriera, con la sostituzione delle parole "dal 1° luglio" con le parole "dal 1° gennaio";
- RILEVATO** inoltre, che l'articolo 5, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera reca un espresso rinvio all'articolo 42, comma 2, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, che stabilisce la decorrenza delle progressioni, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, sicché la modifica del solo articolo 5, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera, ove non accompagnata dal corrispondente intervento di coordinamento sull'articolo 42, comma 2, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale determinerebbe un'antinomia interna al *corpus* regolamentare, risultando il rinvio operato dall'articolo 5 riferito a disposizione di tenore difforme;
- RILEVATA** pertanto l'opportunità di modificare contestualmente l'articolo 42, comma 2 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, sostituendo le parole "dal 1° luglio" con le parole "dal 1° gennaio", al fine di garantire la piena coerenza sistematica tra i due testi regolamentari, trattandosi di una modifica meramente di coordinamento rispetto all'accordo sindacale già ratificato;
- PRESO ATTO** del ricorso proposto dalla Federazione FALBI-CONFSAL ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento dell'asserita condotta antisindacale e la richiesta di disapplicazione dell'Accordo Quadro del 3 marzo 2026 e dei relativi accordi attuativi del 17 e 20 aprile 2026;
- DATO ATTO** che, alla data di adozione della presente delibera, non risulta emesso, nell'ambito del suddetto ricorso, alcun provvedimento giurisdizionale, cautelare o di merito, che abbia disposto la sospensione o la disapplicazione dell'Accordo Quadro del 3 marzo 2026 e dei relativi accordi attuativi del 17 e 20 aprile 2026, i quali conservano conseguentemente piena efficacia ed esecutorietà, con la conseguenza che le modifiche all'articolo 5, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera e all'articolo 42, comma 2, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, in quanto attuative dei predetti accordi, sono adottate in conformità agli impegni già ratificati dal Consiglio in data 29 aprile 2026;
- RITENUTO** pertanto di disporre, in attuazione dell'accordo sindacale del 17 e 20 aprile 2026, le modifiche del Regolamento sulle progressioni di carriera e del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, evidenziate nella colonna di destra dei documenti di raffronto contenuti negli Allegati "A" e "B" alla presente delibera;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. all'articolo 5, comma 1, del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 53/2017 del 6 aprile 2017 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell'Allegato "A" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. all'articolo 42, comma 2, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni, sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell'Allegato "B" alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. le modifiche di cui ai punti 1 e 2 trovano applicazione, in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale del 17/20 aprile 2026, a decorrere dal procedimento di progressione di carriera riferito all'anno di valutazione 2025;
4. è disposta la pubblicazione della presente delibera, completa degli Allegati "A" e "B", sul sito *web* istituzionale dell'Autorità nonché, nell'apposita sezione, dei testi aggiornati del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità e del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, come integrati dalle modifiche di cui, rispettivamente, ai punti 1 e 2 della presente delibera.

Torino, 8 luglio 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)